

**Determinazione del Direttore
del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 368-12008/2019

Oggetto: *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa:	OLON S.p.A.
Stabilimento di:	Settimo Torinese
Sede Legale:	Strada Rivoltana KM. 6+700 Rodano (MI)
Sede Operativa:	Via Giovanni Schiapparelli 2 Settimo Torinese
Attività	Codice 4.5 – <i>Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi</i> Codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW</i> Codice 5.5 – <i>Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti</i>
Posizione Impresa:	000907
P. IVA:	08101100157

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 73-32027/2014 del 25 settembre 2014, all'Impresa in oggetto è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - **Codice 4.5** – *Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi;*
 - **Codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;*

- **Codice 5.5** – *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti :
 - D.D. n. 97-16079 del 26 maggio 2015 (aggiornamento per modifica non sostanziale);
 - D.D. n. 225-37319 del 11 novembre 2015 (aggiornamento per modifica non sostanziale);
 - D.D. n. 48-6440 del 9 marzo 2016 (aggiornamento per modifica non sostanziale);
 - D.D. n. 273-30352 del 28 ottobre 2016 (aggiornamento per modifica non sostanziale);
 - D.D. n. 77-3251 del 21 marzo 2017 (aggiornamento per modifica non sostanziale);
 - D.D. n. 90-13212 del 24 maggio 2018 (aggiornamento per modifica non sostanziale).

- presso l'installazione è svolta l'attività di produzione di prodotti farmaceutici.

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

- il termine "installazione" è definito dall'art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs 152/06 e s.mi.i come "unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore."

- le Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 del 27 ottobre 2014 definiscono "attività connessa" un'attività:
 - svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e
 - le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

- in data 30 maggio 2016 la Commissione Europea ha emanato la Decisione di Esecuzione n. 2016/902/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi

comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente ha avviato in data 7 settembre 2016 (prot. n. 103901) il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto riguarda il comparto chimico, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 30 giugno 2018;
- in data 9 novembre 2018 (prot. n. 127018) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- in data 22 maggio 2019, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 19 aprile 2019 (prot. n. 36114), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti il responsabile del procedimento, il gestore dell'Azienda e risultavano assenti il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Settimo Torinese, l'ASL TO4 e il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.);
- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni, presentate con nota del 31 maggio 2019 (prot. n. 47706) e del 19 agosto 2019 (prot. n. 70385);
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 1 agosto 2019;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016);
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage

(Luglio 2006);

- Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2018);

ACQUISITA:

- copia del Certificato n. IT12/0990 emesso in data 9 novembre 2018 da SGS Italia S.p.A. e valido fino al 9 novembre 2021, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa OLON S.p.A. (stabilimento di Settimo Torinese) ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015.

DATO ATTO CHE

- Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Settimo Torinese, di ARPA Piemonte e dell'ASL TO4, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alle riunioni della Conferenza dei Servizi né hanno trasmesso valutazioni di merito;
- non è stato possibile acquisire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.;
- con nota del 6 agosto 2019 (prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0164705_20190806) è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011.

CONSIDERATO CHE:

- L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere lo stato di sostanziale applicazione delle BATC e BAT-AELs applicabili all'installazione.
- E' risultato necessario fissare, per alcuni parametri, valori limite meno severi di quelli indicati nei BAT-AEL, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis del D.Lgs. 152/06.

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l’art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.lgs 159/2011: “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- l’installazione in esame può ritenersi conforme alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda OLON S.p.A. ai sensi dell’art. 29-

octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **OLON S.p.A.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Giovanni Schiapparelli 2 nel Comune di Settimo Torinese, delle attività IPPC:
 - **Codice 4.5** – *Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi;*
 - **Codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;*
 - **Codice 5.5** – *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis del D.Lgs. 152/06, delle ragioni delle scelte, delle valutazioni e delle giustificazioni delle condizioni imposte per quanto riguarda i valori limite di emissione meno severi rispetto a quelli discendenti dai BAT-AEL, e documentati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
5. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le **garanzie finanziarie** a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla D.G.R.20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
6. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
5. che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
6. che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
8. che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis del medesimo decreto;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Settimo Torinese, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ASL TO4.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 6 novembre 2019
CE

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo FILIPPINI

INDICE DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO A	11
1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	11
2. CONDIZIONI GENERALI	16
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	19
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	20
4.1. LIMITI DI EMISSIONE	20
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	22
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	23
4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI)	23
TABELLA 1: SCHEMA DI AGGREGAZIONE DEI DATI RILEVATI DALLO S.M.E.....	25
4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI	27
4.5.1 PIANO GESTIONE SOLVENTI.....	30
4.5.2 NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE SOLVENTI.....	31
4.6. RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMoeLETTRICA	32
4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	33
5. EMISSIONI NELLE ACQUE	45
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE	45
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	45
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	45
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI	46
5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	48
5.3.1. SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	48
TABELLA 1: VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO S1), VALIDA DAL 1 GIUGNO 2020.....	49
TABELLA 2: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO S1), VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2020.....	56
TABELLA 3: PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI REFLUI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI.....	59
5.3.2 SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI COSTITUITE DA BIOMASSE IN CONDOTTA DEDICATA	60
TABELLA 4: VALORI LIMITE PER LE ACQUE DI SCARICO COSTITUITE DA BIOMASSE IN CONDOTTA DEDICATA (AL PUNTO B1).....	60
TABELLA 5: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI COSTITUITI DA BIOMASSE SCARICATI IN CONDOTTA DEDICATA AL PUNTO B1.....	62
TABELLA 6: PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI REFLUI INDUSTRIALI COSTITUITI DA BIOMASSE RECAPITANTI IN CONDOTTA DEDICATA.....	63
5.3.3. SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	63
TABELLA 7: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO S1).....	64
TABELLA 8 PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI REFLUI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA.....	65

<u>5.3.4. RISULTANZE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</u>	<u>66</u>
<u>5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....</u>	<u>67</u>
<u>5.5. BILANCIO IDRICO.....</u>	<u>67</u>
<u>6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....</u>	<u>67</u>
<u>TABELLA 1: MODALITA' DI STOCCAGGIO E QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI STOCCABILI (DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA).....</u>	<u>68</u>
<u>7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....</u>	<u>72</u>
<u>8. EMISSIONI SONORE.....</u>	<u>73</u>
<u>9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....</u>	<u>73</u>
<u>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....</u>	<u>74</u>
<u>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....</u>	<u>75</u>
<u>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....</u>	<u>78</u>
<u>ALLEGATO B.....</u>	<u>80</u>
<u>DEROGA AI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT-AEL) AI SENSI DELL'ART. 29-SEXIES, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.....</u>	<u>80</u>
<u>1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>80</u>
<u>2. OGGETTO DELLE DEROGHE.....</u>	<u>80</u>
<u>2.1 EMISSIONI DIRETTE IN UN CORPO IDRICO RICETTORE (BAT 12).....</u>	<u>81</u>
<u>2.2 VALUTAZIONE DEI SINGOLI INQUINANTI OGGETTO DI DEROGA.....</u>	<u>81</u>
<u>2.2.1 FOSFORO TOTALE.....</u>	<u>81</u>
<u>2.2.2 CROMO TOTALE, RAME, NICHEL, ZINCO.....</u>	<u>82</u>

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

<ul style="list-style-type: none"> • Codice 4.5 – <i>Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi;</i> • Codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;</i> • Codice 5.5 – <i>Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;</i> 	<p>Produzione di prodotti farmaceutici:</p> <p style="text-align: center;">400 t/anno</p> <p>Potenza termica nominale totale:</p> <p style="text-align: center;">76,3 MW</p> <p>Capacità di accumulo di rifiuti pericolosi:</p> <p style="text-align: center;">272,7 tonnellate</p>
--	--

Le **produzioni** condotte presso lo stabilimento OLON di Settimo Torinese sono le seguenti:

- Daunomicina cloridrato greggia (DAU)
- Epirubicina cloridrato (EPI)
- Doxorubicina cloridrato (DOXO)
- Daunomicina cloridrato (DAU-A)
- Acido Micofenolico (MPA)
- Amminosidina Solfato (AMS)
- Acido Lisergico (ALI)
- Metiletere Metilestere dell'acido lumilisergico (MEME)
- Daptomicina (DAP)
- Beta-carotene (BETC)

- Deferoxamina (DFX)
- Valgim (VAL)
- Fidaxomicina (FIX)
- Fenofibrato (FEN)
- Enzimi Cellulase, Xylanase, Mannanase, Glucanase 1 e 2 (ENZ)
- Resveratrolo (RVX)
- Pyripyropene A (PPA)

Operazioni unitarie condotte in stabilimento:

- Fermentazione (Pre1);
- Sintesi chimica (Pre3);
- Separazione liquido/solido tradizionale (Est1.1);
- Separazione liquido/solido su membrana (Est1.2);
- Processi su membrana: osmosi inversa, nanofiltrazione, ultrafiltrazione, microfiltrazione (Est2);
- Purificazione su resina (Est3);
- Estrazione con solventi (Est4);
- Decolorazione (Est5);
- Concentrazione (Con1);
- Cristallizzazione (Con2);
- Filtrazione (Con3);
- Essiccamento (Con4);
- Liofilizzazione (Con4bis)
- Confezionamento (Con5);

Operazione	Fabbricato/Area	Attività
Pre 1	F.43-43bis-53	Fermentazione industriale di brodi di DAU, MPA, AMS, ALI, DAP, BETC, DFX, FIX, ENZ, RVX, PPA
Pre 3	F.24	Sintesi chimica di EPI e DOXO
	F.44	Sintesi chimica di MEME e VAL
	F.41	Sintesi chimica (ricristallizzazione) DAU-A
Est 1.1	F.43	Separazione L/S tradizionale per AMS, ALI su filtro rotativo
	F.41	Separazione L/S tradizionale su macchina separatrice di DAU
Est 1.2	F.61	Separazione L/S su membrana di DAP, DFX, ENZ e RVX
	F.43	Separazione L/S su membrana (DAP)
	F.65	Separazione L/S per gravità (MPA)

Operazione	Fabbricato/Area	Attività
Est 2	F.65	Processi su membrana (MPA)
	F.61	Processi su membrana (RVX)
Est 3	F.24	Purificazione su resina di EPI e DOXO
	F.44	Purificazione su resina di ALI, AMS, DAP e DFX
	F.61	Purificazione su resina di DAP e FIX
Est 4	F.24	Estrazione con solvente di EPI e DOXO
	F.41	Estrazione con solvente di DAU
	F.44	Estrazione con solvente di MEME e VAL Estrazione con solvente di FIX e FEN
Est 5	F.44	Decolorazione di MEME, ALI e AMS
	F.61	Decolorazione di ENZ e RVX
Con 1	F.24	Concentrazione tramite membrana e evaporazione di EPI e DOXO
	F.41	Concentrazione tramite evaporazione di DAU
	F.44	Concentrazione tramite evaporazione di MEME, ALI, AMS, DFX e VAL
	F.61-62	Concentrazione statica sotto vuoto di DFX, FIX e ENZ
Con 2	F.24	Cristallizzazione di EPI e DOXO
	F.41	Cristallizzazione di DAU e DAU-A
	F.44	Cristallizzazione di MEME, ALI, AMS e VAL
	F.65	Cristallizzazione di MPA
	F.61-62	Cristallizzazione di FIX, FEN e RVX
Con 3	F.24	Filtrazione su setto di EPI e DOXO
	F.41	Filtrazione su setto di DAU e DAU-A
	F.44	Filtrazione su centrifuga di ALI o comber di MEME e AMS
	F.44	Filtrazione su pressofiltro di DFX e VAL
	F.61-62	Filtrazione su tela di DFX – Filtrazione di FIX e FEN - Concentrazione su membrana di ENZ
	F.65	Filtrazione su tela di MPA

Operazione	Fabbricato/Area	Attività
Con 4	F.24	Essiccamento di EPI e DOXO
	F.41	Essiccamento di DAU e DAU-A
	F.44	Essiccamento di ALI o comber di MEME, AMS, DFX e VAL
	F.65	Essiccamento di MPA
	F.61-62	Essiccamento di FIX, FEN e RVX
Con 4bis	F.41	Liofilizzazione di DAP
Con 5	F.24	Confezionamento di EPI e DOXO
	F.41	Confezionamento di DAU, DAU-A e DAP
	F.44	Confezionamento di MEME, ALI, AMS, DFX e VAL
	F.62	Confezionamento di DFX
	F.65	Confezionamento di MPA
	F.61	Stoccaggio brodi BETC
	F.61-62	Confezionamento di FIX, FEN, ENZ e RVX
	F.43bis	Stoccaggio brodi PPA

Fasi ausiliarie presenti in stabilimento:

Operazione	Fabbricato/Area	Attività
Aus 1	F.22-23-F.42	produzione di vapore in Centrale Termoelettrica
Aus 2	A.80	raccolta e Trattamento Acque Reflue dello stabilimento e raccolta biomasse
Aus 3	A.84 e sotto-cabine elettriche	trasformazione e distribuzione di energia elettrica
Aus 4	F.52	produzione e distribuzione di aria compressa per fermentazione e per strumentazione
Aus 5	F.22-A.55-F.62	produzione e distribuzione di acque e fluidi di raffreddamento
Aus 6	Aree esterne	captazione e distribuzione acqua industriale

Operazione	Fabbricato/Area	Attività
Aus 6bis	F.23	produzione e distribuzione di acqua demineralizzata
Aus 7	A.39	vasca acqua antincendio e distribuzione in rete
Aus 8	F.41-A.44-A.72- F.61	rettifica solventi
Aus 9	F.18/19	attività di manutenzione
Aus 10	F.3-F.5-A.6-A.9- F.12/13-F.32- A.50-A.54-A.60- A.62-A.63-A.73	magazzini e aree di stoccaggio materie prime (solide e liquide) e materiali tecnici
Aus 10bis	F.41-F.44-F.51- F.62-F.63-F.65	magazzini di stoccaggio intermedi e prodotti finiti
Aus 10ter	A.9-A.50-F.56- A.66-A.80-F.17- A.6-A.62-A.54- F.63	magazzini e aree di stoccaggio rifiuti
Aus 11	F.26-F.45	laboratori di Controllo Qualità
Aus 11bis	F.43-F.44-F.45	laboratori di ricerca e sviluppo
Aus 11ter	F.43-F.45	impianti pilota di ricerca e sviluppo
Aus 12	vari	Altri servizi: mensa, uffici, servizi igienici, illuminazione, riscaldamento

La **Centrale Termoelettrica** è costituita da:

- 2 Generatori di vapore (G.V.1 e G.V.2) da 30,5 MWt (potenzialità produzione vapore: 35 t/h, pressione del vapore in uscita: 12 bar);
- 1 Motore cogeneratore (Ecomax) a gas naturale da 7,663 MWt (produzione elettrica: 3,3 MWe, potenzialità produzione di vapore: 2 t/h, pressione vapore in uscita: 5,5 bar);
- 1 Motore cogeneratore (MWM TCG2032 V12) a gas naturale da 7,645 MWt e sistema di abbattimento SCR ad urea (produzione elettrica: 3,3 MWe, potenzialità produzione di vapore: 2 t/h, pressione vapore in uscita: 5,5 bar).

In dismissione:

- 1 Generatore di vapore (Breda 3) a gas naturale da 52,6 MWt (potenzialità produzione vapore: 60 t/h, pressione di bollo: 60 ate);
- 2 Generatori di vapore (Breda 1 e Breda 2) da 26,6 MWt (potenzialità produzione vapore: 30 t/h, pressione di bollo: 53 ate);

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita **l'accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro**

30 giorni dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.

4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Settimo Torinese. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con

- l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 7.5;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per

l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. **I valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo** (Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - S.M.E.), le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*.

4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto (art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
5. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) del superamento del punto di minimo tecnico facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
6. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo Stato Impianto di "Normale funzionamento";
7. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
8. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
9. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che si sia verificata un'anomalia o un guasto, **tale da non permettere il rispetto di un valore limite di emissione**:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b) informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. Ai sensi dell'art. 271, comma 20-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, **a seguito delle risultanze del monitoraggio di propria competenza (autocontrollo)** di cui al punto 19, i valori misurati non siano conformi ai valori limite prescritti:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - b) interrompe immediatamente l'esercizio dell'impianto generante l'emissione qualora la non conformità possa determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- c) informa, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio, la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, allegando:
- una relazione che precisi le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato la non conformità, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - i certificati analitici relativi al monitoraggio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

11. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, ai sensi dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006, gli impianti di combustione (camini E42/71, E42/72), devono essere dotati di un **sistema di controllo della combustione** che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
12. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
13. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.
14. I serbatoi di stoccaggio delle sostanze classificate "infiammabili" devono essere mantenuti sotto pressione di gas inerte (c.d. **inertizzazione**).
15. Le lavorazioni svolte nei **laboratori chimici** che comportano la manipolazione di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere condotte all'interno di glove box oppure sotto l'aspirazione di una cappa. Il Gestore garantisce che gli operatori adottino tutte le misure tecniche e gestionali necessarie a ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente di tali sostanze.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione comprese nel Quadro Emissioni in Atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
17. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza, nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
18. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che:
- la direzione del flusso delle emissioni allo sbocco sia verticale verso l'alto;
 - il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto a qualsiasi ostacolo o struttura presenti nel raggio di 10 metri.

4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI)

19. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *Quadro Emissioni in Atmosfera*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
20. Al fine di garantire il corretto funzionamento del **sistema di biofiltrazione** devono essere monitorati i seguenti parametri:
- temperatura dei fumi in uscita dall'umidificatore (quencher),
 - perdita di carico del volume di fumi che attraversa il letto del biofiltro;
 - peso del letto del biofiltro;
 - pH dell'acqua di percolamento del letto del biofiltro.
21. I parametri di funzionamento di cui al punto precedente devono essere **monitorati in continuo** ad eccezione del pH dell'acqua di percolamento, che è misurato in modo discontinuo almeno una volta al giorno. Tutti i dati del monitoraggio devono essere registrati su un apposita **tabella di monitoraggio**, in formato cartaceo o idoneo supporto

informatico. La tabella di monitoraggio deve essere conservata in stabilimento per tutta la durata dell'Autorizzazione a disposizione degli Enti preposti al controllo.

22. Il Gestore deve **verificare con frequenza annuale l'efficienza di abbattimento del biofiltro** attraverso la misurazione della concentrazione degli odori a monte e a valle del medesimo. Le analisi olfattometriche devono essere eseguite in conformità alla norma europea EN 13725 e successivi aggiornamenti.
23. La **rigenerazione dei carboni attivi** utilizzati sull'impianto di abbattimento sfati e su quello a condensazione e successivo adsorbimento su carboni attivi (Fabbricato F.24) deve essere **monitorata attraverso la misurazione della temperatura** in testa ed in coda al letto di carboni attivi. I dati di temperatura e quelli degli altri parametri di controllo del sistema di rigenerazione devono essere registrati su un apposita tabella di monitoraggio, in formato cartaceo o idoneo supporto informatico. I dati devono consentire la verifica anche a posteriori del corretto funzionamento del sistema di rigenerazione e devono essere conservati per tutta la durata dell'Autorizzazione a disposizione degli Enti preposti al controllo.
24. Il Gestore deve effettuare, sulle emissioni provenienti dai generatori di vapore della centrale termica (camini E42/71 e E42/72), **misurazioni in continuo** delle concentrazioni di NO_x e CO, nonché dell'O₂ nei fumi, della temperatura dei fumi, della portata volumetrica dei fumi e del vapore acqueo presente nei fumi (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è espressamente richiesta se l'effluente gassoso campionato è essiccato prima dell'analisi), secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - S.M.E.**). Per la valutazione della portata volumetrica dei fumi, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto che utilizzi il consumo di combustibile e la reazione di combustione. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 31.
25. Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.), deve monitorare e registrare in continuo, oltre a quanto descritto al punto precedente, il consumo di combustibile per singolo generatore e l'energia termica prodotta. Per la valutazione dell'energia termica utile prodotta, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 31.
26. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da ARPA Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le

sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.

27. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. *verifica di linearità*) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale**.
28. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'**indice di accuratezza relativo** (IAR) per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale**.
29. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed a ARPA Piemonte, **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici, della verifica di linearità (punto 27) e della determinazione dello IAR (punto 28). Per quanto riguarda la determinazione dello IAR, è facoltà di ARPA Piemonte richiedere di individuare, in accordo col Gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
30. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
31. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro emissioni in atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo. Contestualmente dovranno essere inviati i risultati delle verifiche di linearità (punto 27) e delle determinazioni dello IAR (punto 28).
32. Relativamente ai parametri monitorati in continuo, il Gestore, entro la data di cui al punto precedente, predispose ed invia alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Comune di Settimo Torinese una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante.

TABELLA 1: SCHEMA DI AGGREGAZIONE DEI DATI RILEVATI DALLO S.M.E.

Identificativo dell'impianto:							
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia termica prodotta	Energia elettrica prodotta	Media delle concentrazioni giornaliere di	Media delle concentrazioni giornaliere di	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)

		(kWh)	(kWh)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)		
Gennaio							
Febbraio							
...							
Dicembre							
Anno							

33. Ai sensi del punto 2.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
34. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). **I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "Norme tecniche di riferimento per le Emissioni in atmosfera".**
35. Per la determinazione del parametro **Composti Organici Totali (C.O.T.)/Sostanze Organiche Totali (S.O.T.)** deve essere utilizzato un metodo strumentale in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (**FID**), così come previsto nella parte VI, allegato III, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (metodo UNI EN 12619/UNI EN 13526), eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30 minuti. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: punto 20 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V D.Lgs. 152/06
(**Fabbricazione di prodotti farmaceutici**), con consumo di solvente > 50 tonnellate/anno

CAPACITÀ NOMINALE: 30,3 tonnellate di solvente/giorno
(art 268, comma 1, lettera nn, D.Lgs. 152/2006)

SOGLIA DI CONSUMO: >50 tonnellate di solvente/anno
(art 268, comma 1, lettera rr, D.Lgs. 152/2006)

CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE: 10000 tonnellate di solvente/anno
(art 268, comma 1, lettera pp, D.Lgs. 152/2006)

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA: 15% di consumo massimo teorico di solvente

VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE: 15% di input di solvente

Valori limite di emissione negli scarichi gassosi

Sono i valori limite autorizzati con la presente determinazione.

Punti di emissione: E24/21, E24/22, E41/68, E41/87, E44/30, E13/62, E65/4, E73/1.

36. A sensi della Parte III, dell'allegato III alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Tabella 1, attività 20, note 3 e 4, essendo le attività esercitate presso uno stabilimento ricadente nelle fattispecie di cui all'art. 275, comma 8 del D.Lgs. 152/06, ovvero attività autorizzate ai sensi del D.P.R. 203/88 prima del 13 marzo 2004, in luogo del valore limite di emissione totale annua pari al 5% di consumo massimo teorico di solvente e del valore limite per le emissioni diffuse pari al 5% dell'input di solvente, vengono prescritti rispettivamente i valori limite del 15% di consumo massimo teorico di solvente e del 15% dell'input di solvente.
37. Il PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI deve essere elaborato dal Gestore con periodicità annuale e trasmesso alla Provincia di Torino e all'ARPA **entro il 30 aprile di ciascun anno** successivo all'autorizzazione, congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7. Il Piano dovrà essere redatto secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 4.5.1.
38. Le emissioni dei COV, eventualmente presenti, cui sono state assegnate etichette o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F

(nonché quelle dei COV alogenati cui sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351) dovranno essere gestite in condizioni di confinamento (nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile), adottando tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

39. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al 12 Marzo 2004, sono assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F (nonché quelle dei COV alogenati cui sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351), si applicano quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione di cui alla parte I dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.
40. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
41. Le disposizioni di cui al precedente punto 40 si applicano solamente alle materie prime utilizzate, ove tecnicamente possibile. Sono comunque escluse le sostanze e le miscele prodotte nello stabilimento, sia come prodotti intermedi che come prodotti finali.
42. I certificati relativi ai campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e per valutare le varie voci di "Input" e di "Output" devono essere conservati in stabilimento per tutta la durata dell'Autorizzazione. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per ottenere le voci di "Input" ed "Output" devono essere esplicitati nel Piano di Gestione dei Solventi trasmesso (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.).
43. La verifica della conformità ai valori limite di emissione autorizzati per gli scarichi gassosi e a quelli per specifici composti organici volatili (individuati dall'art. 275, comma 17, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero dettagliati dalla parte V dell'Allegato III al medesimo decreto), deve essere effettuata con misurazione analitica **almeno una volta l'anno**. È comunque necessario che venga effettuata una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché la valutazione dell'output O1 sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni. Il parametro S.O.T./C.O.T. deve essere determinato con metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526, secondo quanto indicato nella parte VI, allegato III, parte V

del D.Lgs. 152/06; i singoli composti organici individuati dalla parte V, allegato III, parte I, punti 2.1 e 2.3, D.Lgs. 152/06, devono essere determinati utilizzando il metodo UNI EN 13649.

4.5.1 PIANO GESTIONE SOLVENTI

Redatto secondo il seguente modello:

Piano di Gestione Solventi <i>Reparto impregnazione resine</i>	Anno _____
Periodo di riferimento	<i>dal 1° Gennaio al 31 Dicembre</i>
Attività	Punto 20 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V D.Lgs. 152/06
Soglia di consumo	<i>50 t/anno</i>
Capacità nominale	<i>30,3 t/giorno</i>
Consumo massimo teorico di solventi	<i>10000 t/anno</i>
Valore limite di emissione diffusa	<i>15 % di input di solvente</i>
Emissione totale annua autorizzata	<i>15% di consumo massimo teorico di solvente</i>
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo)	
I2 (solventi organici recuperati e reimmessi nel processo)	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
O1 (emissioni negli scarichi gassosi)	
O2 (solventi organici nell'acqua)	
O3 (solventi che rimangono come contaminanti)	
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria)	
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche)	
O6 (solventi organici nei rifiuti)	
O7 (solventi nei preparati)	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati)	
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)	
ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO	
	Ore/anno
EMISSIONE DIFFUSA: F=I1-O1-O5-O6-O7-O8	t/anno
EMISSIONE TOTALE: E=F+O1	t/anno
CONSUMO SOLVENTI: C=I1-O8	t/anno
INPUT SOLVENTI: I=I1+I2	t/anno

4.5.2 NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE SOLVENTI

- i. Il presente piano deve essere redatto utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci pertinenti all'attività specifica dell'azienda. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio.
- ii. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni (O1) da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche il dettaglio dei solventi avviati al processo produttivo durante i campionamenti, la composizione ed il peso molecolare medio della miscela, esplicitando inoltre i calcoli effettuati per la conversione.
- iii. Per la quantificazione dei contributi di Input e Output deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno.
- iv. **I1:** Deve essere fatto riferimento alle fatture di acquisto dei prodotti contenenti solventi ed effettivamente immessi nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento in esame. Per la valutazione delle quantità di solvente immesso nel ciclo produttivo occorre far riferimento al residuo secco di ogni preparato che può essere determinato per via analitica oppure dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nelle schede di sicurezza, dati da fornirsi in forma aggregata con il piano di gestione solventi. Nel conteggio di I1 dovranno essere inclusi anche i solventi utilizzati per la pulizia degli impianti e delle attrezzature..
- v. **O1:** Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate in atmosfera presenti nell'intero impianto. Tale valutazione deve scaturire da una campagna di campionamenti che preveda l'esecuzione di un numero adeguato di misurazioni tali da consentire la stima di un flusso di massa medio rappresentativo. Qualora si ritenesse opportuna la conversione da massa in carbonio a massa in solvente e viceversa, è necessario indicare il calcolo esplicito da cui si evinca la composizione media di solvente ed il relativo peso molecolare. I certificati analitici di riferimento dovranno essere conservati in stabilimento. La valutazione deve tenere conto dei dati reali e non di quelli potenziali previsti dalle autorizzazioni in possesso dell'Azienda.
- vi. **F:** Le formule I e II sono alternative. In relazione alle caratteristiche del processo si ritiene opportuno per il calcolo delle emissioni diffuse l'utilizzo della formula I, che non richiede la determinazione del valore del parametro O4.

4.6. RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA

44. Qualora il Gestore avesse la necessità di prolungare il periodo di messa a regime degli impianti, deve essere inviata una comunicazione a riguardo alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, indicando la durata prevista dell'esercizio provvisorio.
45. Il Gestore è autorizzato all'esercizio dei generatori di vapore "Breda1", "Breda 2" e "Breda 3" (punti di emissione E22/15, E22/17 ed E22/50) **fino al 30 settembre 2020**. A partire **dal 1 ottobre 2020** tali generatori devono essere dismessi.
46. Nel periodo tra l'entrata in esercizio regolare dei nuovi generatori di vapore (camini E42/71 ed E42/72) ed il 30 settembre 2020, l'esercizio dei generatori di vapore "Breda1", "Breda 2" e "Breda 3" deve essere limitato esclusivamente ai **periodi di indisponibilità dei nuovi generatori di vapore** (funzione di riserva/emergenza).
47. Al fine di ridurre il flusso di massa annuale degli ossidi di azoto emessi dalla centrale termoelettrica, il Gestore è **autorizzato ad utilizzare i generatori di vapore "Breda 1" e "Breda 2"** (punti di emissione E22/15 ed E22/17) in luogo del generatore di vapore "Breda 3" (punto di emissione E22/50), oltre che come emergenza in caso di avaria della caldaia principale, anche durante i periodi di bassa richiesta energetica dello stabilimento.

4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
E42/71	Aus 1 Centrale Termoelettrica	Generatore di Vapore 1 Potenza termica: 30,5 MWt combustibile: gas naturale fluido vettore: vapore	34200	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	-	nessuno	Iniziale di polveri, CO e NO _x SME ⁽²⁾ per CO e NO _x
				CO	100 ⁽¹⁾	-		
				NO _x (come NO ₂)	100 ⁽¹⁾	-		
E42/72	Aus 1 Centrale Termoelettrica	Generatore di Vapore 2 Potenza termica: 30,5 MWt combustibile: gas naturale fluido vettore: vapore	34200	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	-	nessuno	Iniziale di polveri, CO e NO _x SME ⁽²⁾ per CO e NO _x
				CO	100 ⁽¹⁾	-		
				NO _x (come NO ₂)	100 ⁽¹⁾	-		
E22/50	Aus1	Caldaia Breda 3	55000	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	-	nessuno	ANNUALE

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
	Centrale Termoelettrica	potenza termica: 52,6 MWt combustibile: gas naturale fluido vettore: vapore		CO NO _x (come NO ₂)	100 ⁽¹⁾ 350 ⁽¹⁾	- -		
E22/15	Aus1 Centrale Termoelettrica	Caldaia Breda 1 potenza termica: 26,6 MWt combustibile: gas naturale fluido vettore: vapore	26000	Polveri totali CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 350 ⁽¹⁾	- - -	nessuno	ANNUALE
E22/17	Aus1 Centrale Termoelettrica	Caldaia Breda 2 potenza termica: 26,6 MWt combustibile: gas naturale fluido vettore: vapore	26000	Polveri totali CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 350 ⁽¹⁾	- - -	nessuno	ANNUALE
E22/51	Aus1	Cogeneratore AB Energy	15660	Polveri totali	5 ⁽³⁾	-	Catalizzatore	ANNUALE

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
	Centrale Termoelettrica	Ecomax Potenza termica nominale: 7,663 MWt Potenza elettrica: 3,3 MWe Combustibile: gas naturale		CO NO _x (come NO ₂)	300 ⁽³⁾ 250 ⁽³⁾	- -	ossidante	
E22/52	Aus1 Centrale Termoelettrica	Cogeneratore MWM TCG 2032 V12 Potenza termica nominale: 7,645 MWt Potenza elettrica: 3,3 MWe Combustibile: gas naturale	13800	Polveri totali CO NO _x (come NO ₂) NH ₃	5 ⁽³⁾ 300 ⁽³⁾ 250 ⁽³⁾ 15 ⁽³⁾	- - -	SCR ad urea	ANNUALE
E24/21	Pre 3 Est 3 Est 4 Con 1-5	F24: Sfiati di apparecchi e serbatoi contenenti solventi polari, e aspirazioni dai glove-box dopo	8000	C.O.V.	-	0,3	Abbattitore a condensazione (tipo G5) e, in serie, lavatore	ANNUALE

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
		pre-filtrazione					ad acqua a riempimento C602 (tipo G3). I glove-box sono pre-trattati con filtri tipo GP1	
E24/22	Pre 3 Est 3 Est 4 Est 5 Con 1-5	F24: Sfiati di apparecchi e serbatoi contenenti solventi clorurati	2200	C.O.V. di cui diclorometano	- -	0,1 0,044	Impianto a condensazione e adsorbimento (Tipo G6)	ANNUALE
E41/68	Pre 3 Est 1.1 Est 4 Con 1-5 Aus 8 Aus 10 Aus 10 ter	Sfiati di serbatoi e apparecchiature provenienti da: F5-A5, A6, A40, A50, F41, F44	2200	C.O.V. di cui: diclorometano cloroformio	- - -	0,165 0,044 0,044	Impianto I.A.S. a stadi di condensazione successivi e adsorbimento (tipo G7)	ANNUALE
E41/87	Con 2 Con 4 Con 5	F41: aspirazioni e sfiati provenienti dalla Cabina Dauno, principalmente polveri	2500	C.O.V. di cui diclorometano	- -	0,044 0,044	In serie: filtri nei glove-box (tipo GP1), filtri assoluti (tipo P4), colonne di	ANNUALE

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
							abbattimento ad umido (tipo G4)	
E44/8bis	Con 2 Con 4 Con 5	F44: Aspirazioni su filtro-prensa FP105 (soluzione ammoniacale), su Glove-box infustamento Aminosidina e Ac. Lisergico, e da locale carico stessi prodotti.	7000	Polveri totali Ammoniaca	5 15	0,035 0,105	Filtro a manica (tipo P1r) su glove-box e locale carico prodotti	ANNUALE
E44/30	Est 1.1 Est 3 Est 5 Con 2 Con 4 Con 5	F44: Aspirazioni sfiati valvolati di serbatoi e apparecchiature varie (solventi polari)	1000	C.O.V. di cui diclorometano	- -	0,05 0,02	Torre di lavaggio ad umido D001 (tipo G1)	ANNUALE
E54/27	Pre 1	A54: Aspirazioni polveri M.P. da carico vasche piano terra (F53 cucina fermentazione) e carico vasche 251 e 252 del F54	6000	Polveri totali	10	0,06	Lavatore di polveri SCRUBBER (tipo P6)	ANNUALE

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
E54/35	Pre 1	A54: Sfiati maleodoranti di sterilizzazione di tutti i fermentatori industriali e sfiati ordinari dei fermentatori C33, C34, S01, Z5, Z6, Z7, Z9	33000	-	-	-	Separatore di gocce a ciclone (tipo L1) e impianto di deodorizzazione a biofiltro (tipo O1)	Vedi prescrizioni 4.4.24, 25, 26
E13/62	Est 3 Est 5	A72: colonne C201A, B, C, D, C301, C330, serbatoi D229A, B, C, D241, D232A, D232B, D320, D301, D302, D311, D304, D303 e filtri BHS	8000	C.O.V.	-	0,6	Abbattitore acqua con 2 colonne in serie C101 e C102 (tipo G4)	ANNUALE
E61/4	Est 1.1 Est 3 Con 1-5	Sfiati apparecchiature di processo e aspirazioni localizzate	6000	Polveri totali	5	0,05	Abbattitore ad umido (Tipo G1)	INIZIALE + ANNUALE
E65/4	Con 2 Con 3 Est 2	F65: Sfiati serbatoi, apparecchiature produzione e filtrazione MPA	10000	Polveri totali Polveri di principio attivo	5 - -	0,050 0,0001 0,100	A pioggia d'acqua mediante tre colonne in serie (tipo G3)	ANNUALE

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
				C.O.V. Ammoniaca	5	0,050		
E73/1	Aus 10	A73: Sfiati protetti da valvola a pressione dei serbatoi di stoccaggio Etanolo e metanolo a servizio della colonna di rettifica del Fabbricato 44.	500	C.O.V.	-	0,15	Abbattitore a umido Y501 (tipo G3)	ANNUALE
E24/23	Pre 3	F24: aspirazione cappa numero 1 – Preparazione di reattivi e piccole operazioni su bancone		<i>Emissioni trascurabili</i>			Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno
E24/24	Pre 3	F24: aspirazione cappa numero 3 – Preparazione di reattivi e piccole operazioni su bancone		<i>Emissioni trascurabili</i>			Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno
E24/25	Pre 3	F24: aspirazione cappa numero 2 – Preparazione di reattivi e piccole operazioni su bancone		<i>Emissioni trascurabili</i>			Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno
E24/26	Pre 3 Est 3 Est 4 Con 1-5	F24: aspirazione aria ambiente reparto		<i>Emissioni trascurabili</i>			Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]			Flusso di massa [kg/h]
E26Lab/44	Aus 11	F26: laboratori di Controllo Qualità. Espulsione da vetrina a maniche GB3 Num. 91-073 primo piano loc. 35, usata per pesare polveri di principi attivi farmaceutici		Emissioni trascurabili		Cartuccia filtrante per vapori e polveri (Tipo GP1)	nessuno	
E26Lab/71	Aus 11	F26: Laboratori di Controllo Qualità. Aspirazione cappa a serranda num. 26/45bis (preparazione campioni per analisi) e cappa 26/45 (ricezione campioni) primo piano loc. 45, dove si possono maneggiare sostanze liquide R33, R45, R46, R49, R61		Emissioni trascurabili		nessuno	nessuno	
E41/1	Est 1.1 Est 4 Con 1-5	F41: sistema di condizionamento aree di processo Dauno		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E41/2	Est 1.1 Est 4 Con 1-5	F41: sistema di condizionamento spogliatoi e servizi igienici di reparto		Emissioni trascurabili		nessuno	nessuno	

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]			Flusso di massa [kg/h]
E43/16Lab	Aus 11bis	F43: laboratori di Ricerca e Sviluppo Biologia: aspirazione cappa chiusa num. BSB3S primo piano loc. 26, ove occasionalmente si possono maneggiare sostanze liquide R45		Emissioni trascurabili		Cartuccia a carbone attivo non rigenerabile (tipo GP1)	nessuno	
E44/1	Pre 3 Est 4 Con 1-5	F44: sistema di condizionamento aree di processo MEME e loc. centrifuga Acido Lisergico depurato		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E44/2	Pre 3 Est 4 Con 1-5	F44: sistema di condizionamento locali dissoluzione, fotochimica ed estrazione		Emissioni trascurabili		nessuno	nessuno	
E44/41Lab	Aus 11bis	F44: laboratori di Ricerca e Sviluppo Chimica: aspirazione cappa num. C piano terra, ove occasionalmente si possono maneggiare sostanze liquide R45, R46, R47, R49, R61, R63		Emissioni trascurabili		Calmieratore ad espansione	nessuno	
E44/43Lab	Aus 11bis	F44: laboratori di Ricerca e Sviluppo Chimica: aspirazione cappa num. B piano terra, ove		Emissioni trascurabili		Calmieratore ad espansione	nessuno	

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]			Flusso di massa [kg/h]
		occasionalmente si possono maneggiare sostanze liquide R45, R46, R47, R49, R61, R63						
E44/45Lab	Aus 11bis	F44: laboratori di Ricerca e Sviluppo Chimica: aspirazione cappa num. A piano terra, ove occasionalmente si possono maneggiare sostanze liquide R45, R46, R47, R49, R61, R63		<i>Emissioni trascurabili</i>		Calmieratore ad espansione	nessuno	
E44/46Lab e E44/47Lab	Aus 11bis	F44: laboratori di Ricerca e Sviluppo Chimica: aspirazione glove-box num. D piano terra, ove si possono maneggiare sostanze R45, R46, R47, R49, R61, R63 tra cui principi attivi in polvere		<i>Emissioni trascurabili</i>		Filtro a cartuccia per polveri e vapori (tipo GP1) e calmieratore ad espansione	nessuno	
E45/12Lab	Aus 11	F45: laboratori di Controllo Qualità: aspirazione glove-box piano terra, ove si possono maneggiare sostanze R45, R46, R47, R49, R61, R63 tra cui principi attivi in polvere		<i>Emissioni trascurabili</i>		Filtro a cartuccia per polveri e vapori (tipo GP1)	nessuno	

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
E45/34Lab	Aus 11bis	F45: laboratori di Ricerca e Sviluppo Chimica: aspirazione glove-box piano terra, ove si possono maneggiare sostanze R45, R46, R47, R49, R61, R63 tra cui principi attivi in polvere		Emissioni trascurabili		Filtri a cartuccia per polveri e vapori (tipo GP1)	nessuno	
E61/1	Est 1.1 Est 1.2 Est 3 Est 5 Con 1-5	F61: Aspirazione su spogliatoio		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E61/2	Con 4 Con 5	F61: Aspirazione zona confezionamento		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E62/1	Con 5	F62: Zona confezionamento prodotto finito		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E62/2	Con 2 Con 3	F62: Zona lavorazioni in fase umida		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E62/3	Con 4	F62: Zona lavorazioni in fase secca		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E62/4	Con 5	F62: Confezionamento e mixer polveri		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
E65/1	Con 4	F65: Me-1101 condizionamento zona essiccamento polveri		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E65/2A	Est 1.1 Est 1.2 Con 2 Con 3	F65: Me-1102 condizionamento ambiente zona liquidi		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E65/2B	Con 4	F65: Me-1103 impianto essiccamento liquidi		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E65/3	Est 2 Con 2 Con 3	F65: Me-1104 condizionamento sala controllo e magazzino		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	
E65/11	Con 5	F65: Me-1105 Condizionamento aria zona polveri		Emissioni trascurabili		Filtri assoluti per polveri (tipo P4)	nessuno	

(1): Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 1013 hPa.

(2): Prescrizione paragrafo 4.4, punti 28-29.

(3): Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% a 0 °C e 1013 hPa.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti un allacciamento all'acquedotto per utilizzo igienico-sanitario e 11 pozzi per uso industriale (produzione di beni e servizi):

Denominazione	Codice univoco (L.R. n. 22/99)	Portata massima [l/s]
Trieste	TO-P-03233	65
Trento 2	TO-P-03234	15
Trento 3	TO-P-03235	30
XXIV Maggio	TO-P-03236	30
Bettoia 1	TO-P-03237	30
Bettoia 2	TO-P-03238	30
Bettoia 3	TO-P-03239	30
Bettoia 4	TO-P-03240	30
Bettoia 5	TO-P-03241	30
Bettoia 6	TO-P-03242	30
Bettoia 7	TO-P-03243	35

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi delle acque reflue sono così gestiti:

- scarico acque reflue industriali e acque meteoriche in corpo idrico superficiale – rio San Gallo (punto di scarico S1), in condizioni di marcia regolare, per una portata media di circa 100 l/s (codice univoco scarico TO1723143);
- scarico acque reflue industriali e acque meteoriche in fognatura nera SMAT (punto di scarico F1), in condizioni di anomalia ed emergenza;

- scarico di acque reflue industriali costituite da biomasse in conferimento diretto, tramite condotta dedicata, all'impianto di depurazione SMAT S.p.A. di Castiglione Torinese (punto di scarico B1).

Allo scarico in acque superficiali S1 o, in alternativa, allo scarico in pubblica fognatura F1 sono convogliati:

- Reflui diluiti: scarichi civili dello stabilimento, acque meteoriche derivanti dai piazzali e scarico autobotti, spurgo acque di raffreddamento, reflui di processo a bassi COD e TKN, scarichi provenienti dai laboratori;
- Reflui concentrati: fondi di colonna e fluidi di processo ad alti COD e TKN.

Prima dello scarico (in acque superficiali S1 o in pubblica fognatura F1) è presente un depuratore chimico-biologico (TAR – Trattamento Acque Reflue) costituito da equalizzazione, neutralizzazione e ossidazione/nitrificazione/denitrificazione.

Allo scarico di acque reflue costituite da biomasse B1 sono convogliati i brodi di fermentazione esausti, i residui cellulari dei microrganismi produttori e i fanghi di supero dell'impianto di depurazione TAR.

Prima dell'invio tramite condotta dedicata sono presenti impianti di trattamento per la separazione, l'inattivazione e la "messa a tipo" (addizione di cloruro ferrico in funzione della quantità di zolfo e alcalinizzazione del pH) delle biomasse e per la miscelazione con i fanghi di supero dell'impianto di depurazione TAR.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente il **Gestore del Servizio Idrico Integrato** (SMAT S.p.A.) è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.
2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con

cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.

6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino, al Consorzio Irriguo S.BN.F. e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese, al Consorzio Irriguo S.BN.F., al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA, qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese, all'ARPA, al Consorzio Irriguo S.BN.F. ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).
9. il Gestore deve mantenere aggiornate, all'interno del proprio **Sistema di Gestione Ambientale**, le procedure idonee alla gestione dello scarico nei vari recettori (acque superficiali e pubblica fognatura), tenendo conto dell'eventuale esistenza di un protocollo di gestione formalizzato tra il Gestore stesso, il Gestore del rio San Gallo (Consorzio S.BN.F.) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e al fine di tutelare lo stato di qualità del Rio San Gallo.
10. Il Gestore deve dare comunicazione, **entro 30 giorni** dalla formalizzazione, alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese, all'ARPA Piemonte, al Consorzio S.BN.F. e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) **della stipula o della variazione di protocolli** di gestione o di specifici accordi legati alla gestione degli scarichi idrici e alla tutela quali-quantitativa del rio San Gallo. Si prende atto della stipula, in data 26 febbraio 2016, di un protocollo di gestione degli scarichi tra il Gestore ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

11. E' fatto **divieto** al Gestore di scaricare contemporaneamente le acque reflue tramite il punto di scarico S1 (rio San Gallo) e il punto di scarico F1 (pubblica fognatura). Il Gestore deve mantenere in funzione il sistema di **valvole di intercettazione** installato, in modo da impedire lo scarico contemporaneo nei due recettori.
12. Il Gestore deve mantenere in perfetto stato di efficienza il **campionatore automatico** installato sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento, sulla condotta a monte degli scarichi S1 ed F1. Tale campionatore deve essere utilizzato per il campionamento medio composito dei reflui scaricati in rete fognaria sottoposti ad attività di autocontrollo. In caso di guasto od anomalia del campionatore automatico, il Gestore deve darne **tempestiva comunicazione** alla Città Metropolitana di Torino, indicando le modalità alternative che si intendono utilizzare per l'effettuazione del campionamento e la previsione di ripristino del normale funzionamento. Una volta ripristinato il funzionamento, deve essere data comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Su richiesta degli enti di controllo, il campionatore può venire sigillato e gestito dai citati soggetti con finalità di ulteriore controllo.
13. Il Gestore deve eseguire il **monitoraggio in continuo della portata del rio San Gallo** tramite il misuratore installato nella camera interna al sito, a ridosso del muro di cinta, a monte del punto di scarico S1. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere lo strumento di misura delle portate ed il sistema di acquisizione, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento **almeno una volta l'anno**, con relativa annotazione su idonea procedura operativa. Il Gestore deve conservare i risultati del monitoraggio, eventualmente aggregati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

5.3.1. SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI

14. **Fino al 30 maggio 2020**, il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale S1** previsti per gli scarichi in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
15. **A partire dal 31 maggio 2020**, il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale S1** previsti nella successiva **Tabella 1**.

TABELLA 1: VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO S1), VALIDA DAL 1 GIUGNO 2020.

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composto di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composto di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
Conducibilità						nessuno	mS/cm	Annuale
pH						5,5 - 9,5	---	Annuale
Temperatura						nessuno	°C	Annuale
Colore						non percettibile con diluizione 1:20		Annuale
Odore						non deve essere causa di molestie		Annuale
Materiali grossolani						assenti		Annuale
Solidi sospesi totali	35	80	Giornaliera escluso festivi, sabato e domenica	220	365			

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composto di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composto di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
BOD ₅ (come O ₂)						40	mg/l	Annuale
COD (come O ₂)	100	160	Giornaliera escluso festivi, sabato e domenica	220	365			
Alluminio						1	mg/l	Annuale
Arsenico						0,5	mg/l	Annuale
Bario						20	mg/l	Annuale
Boro						2	mg/l	Annuale
Cadmio						0,02	mg/l	Annuale
Cromo totale	2	2	Annuale	1	1			
Cromo VI						0,2	mg/l	Annuale
Ferro						2	mg/l	Annuale
Manganese						2	mg/l	Annuale

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composto di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composto di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
Mercurio						0,005	mg/l	Annuale
Nichel	2	2	Annuale	1	1			
Piombo						0,2	mg/l	Annuale
Rame	0,1	0,1	Annuale	1	1			
Selenio						0,03	mg/l	Annuale
Stagno						10	mg/l	Annuale
Zinco	0,5	0,5	Annuale	1	1			
Cianuri totali come (CN)						0,5	mg/l	Annuale
Cloro attivo libero						0,2	mg/l	Annuale
Solfuri (come H₂S)						1	mg/l	Annuale
Solfiti (come SO₃)						1	mg/l	Annuale
Solfati (come SO₄)						1000	mg/l	Annuale

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composito di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composito di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
Cloruri						1200	mg/l	Annuale
Fluoruri						6	mg/l	Annuale
Fosforo totale (come P)	6,0	10	Giornaliera escluso festivi, sabato e domenica	220	365			
Azoto Totale	25 ⁽¹⁾	nessuno	Giornaliera escluso festivi, sabato e domenica	220	365			
Azoto ammoniacale (come NH₄)						15	mg/l	Annuale
Azoto nitroso (come N)						0,6	mg/l	Annuale
Azoto nitrico (come N)						20	mg/l	Annuale

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composto di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composto di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
Grassi e olii animali/vegetali						20	mg/l	Annuale
Idrocarburi totali						5	mg/l	Annuale
Fenoli						0,5	mg/l	Annuale
Aldeidi						1	mg/l	Annuale
Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	1,0 ⁽¹⁾	nessuno	Mensile	10	12			
Solventi organici aromatici						0,2	mg/l	Annuale
Solventi organici azotati						0,1	mg/l	Annuale
Tensioattivi totali						2	mg/l	Annuale
Pesticidi fosforati						0,10	mg/l	Annuale

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composto di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composto di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)						0,05	mg/l	Annuale
tra cui:								
- aldrin						0,01	mg/l	Annuale
- dieldrin						0,01	mg/l	Annuale
- endrin						0,002	mg/l	Annuale
- isodrin						0,002	mg/l	Annuale
Solventi clorurati						1	mg/l	Annuale
Escherichia coli						nessuno	UFC/100ml	Annuale
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il	n/a	Annuale	1	1			

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Parametri con valore limite in media annuale					Parametri con valore limite medio composto di 3 ore		
	Valore Limite in media annuale [mg/l]	Valore Limite di fluttuazione massima dei campioni della media annuale [mg/l]	Frequenza di campionamento per il calcolo della media annuale	Numero minimo di campioni annuali	Numero massimo di campioni annuali	Valore Limite medio composto di 3 ore	Unità di misura	Frequenza di campionamento
	numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale							

(1): il Valore Limite si intende indicativo (Vedi prescrizione 5.3.19).

16. Fino al 31 dicembre 2020, il Gestore deve eseguire un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in acque superficiali tramite il punto S1 con **frequenza annuale**, eseguita da tecnico abilitato, secondo le indicazioni riportate nella successiva **Tabella 2**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione e al momento del suo scarico in acque superficiali.

TABELLA 2: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO S1), VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2020.

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	---	mS/cm	Annuale
pH	5,5 - 9,5	---	
Temperatura	---	°C	
Colore	non percettibile con diluizione 1:20		
Odore	non deve essere causa di molestie		
Materiali grossolani	assenti		
Solidi sospesi totali	80	mg/l	
BOD ₅ (come O ₂)	40	mg/l	
COD (come O ₂)	160	mg/l	
Alluminio	1	mg/l	
Arsenico	0,5	mg/l	
Bario	20	mg/l	
Boro	2	mg/l	
Cadmio	0,02	mg/l	
Cromo totale	2	mg/l	
Cromo VI	0,2	mg/l	
Ferro	2	mg/l	
Manganese	2	mg/l	
Mercurio	0,005	mg/l	
Nichel	2	mg/l	
Piombo	0,2	mg/l	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Rame	0,1	mg/l	
Selenio	0,03	mg/l	
Stagno	10	mg/l	
Zinco	0,5	mg/l	
Cianuri totali come (CN)	0,5	mg/l	
Cloro attivo libero	0,2	mg/l	
Solfuri (come H ₂ S)	1	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	1	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Cloruri	1200	mg/l	
Fluoruri	6	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	15	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	20	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	20	mg/l	
Idrocarburi totali	5	mg/l	
Fenoli	0,5	mg/l	
Aldeidi	1	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,2	mg/l	
Solventi organici azotati	0,1	mg/l	
Tensioattivi totali	2	mg/l	
Pesticidi fosforati	0,10	mg/l	
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	0,05	mg/l	
tra cui:			
- aldrin	0,01	mg/l	
- dieldrin	0,01	mg/l	
- endrin	0,002	mg/l	
- isodrin	0,002	mg/l	
Solventi clorurati	1	mg/l	
Escherichia coli	-	UFC/ 100ml	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale	-	

17. **A partire dal 1 gennaio 2021**, Il Gestore deve seguire il **piano dei controlli analitici** dei reflui scaricati in acque superficiali tramite il punto S1, riportato nella precedente **Tabella 1**.
18. Le analisi di cui al punto precedente devono essere eseguite da tecnico abilitato. Per le analisi che prevedono una frequenza annuale devono essere utilizzati i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo **medio composito nell'arco delle 24 ore**. Per le analisi che prevedono una frequenza giornaliera, possono essere utilizzati metodi speditivi. Qualora il metodo speditivo rilevi un valore superiore al Valore Limite di fluttuazione massima indicato in Tabella 1, il Gestore deve:
- comunicare **entro le 24 ore successive** il risultato dell'analisi alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA, indicando le probabili cause del superamento;
 - effettuare un'analisi del parametro utilizzando i metodi di campionamento e analisi previsti dal D.Lgs. n. 152/06;
 - trasmettere i risultati di tale ulteriore analisi alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA **entro 30 giorni** dall'effettuazione.
19. Per i parametri **Azoto Totale** e **Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)**, il Valore Limite si intende indicativo. Il Gestore deve inviare **entro il 30 aprile 2022**, congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7, una relazione sul primo anno di campionamento di detti parametri. Alla luce di tale documentazione, la Città metropolitana di Torino, sentita l'ARPA, confermerà o modificherà i Valori Limite riportati in Tabella 1.
20. Il Gestore deve eseguire un **monitoraggio periodico** del sistema di trattamento delle acque reflue e della portata del rio San Gallo secondo le indicazioni riportate in **Tabella 3**.

TABELLA 3: PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI REFLUI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI.

Denominazione refluo	Campionamento	Frequenza di campionamento	Parametri	Frequenza di analisi	Note
Equalizzazione	campione istantaneo	giornaliero	COD sul t.q. TKN sul t.q. Solventi	giornaliera giornaliera giornaliera ⁽¹⁾	
Neutralizzazione	campione istantaneo	giornaliero	COD sul t.q. TKN sul t.q. Solventi Fosforo totale	giornaliera giornaliera giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾	
Fango vasca biologica	vasca biologica	giornaliero	Res. a 105°C NH ₄ sul filtr. Nitrati (N) Nitriti (N)	giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾	
Uscita impianto	medio composito	giornaliero	COD NH ₄ sul t.q. Nitrati (N) Nitriti (N) Solventi arom. Solventi clor.	giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera	
Rio San Gallo	misura diretta	continuo	Portata (l/s)	-	<i>Vedi prescrizione 5.3.1.13</i>

(1): L'analisi non è richiesta sui campioni dei giorni festivi, di sabato e di domenica.

21. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 16 e per il prelievo dei campioni con frequenza annuale indicati in Tabella 1.
22. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5.3.2 SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI COSTITUITE DA BIOMASSE IN CONDOTTA DEDICATA

23. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico B1** previsti alla successiva **Tabella 4**:

TABELLA 4: VALORI LIMITE PER LE ACQUE DI SCARICO COSTITUITE DA BIOMASSE IN CONDOTTA DEDICATA (AL PUNTO B1).

Inquinante	Valore limiti di emissione	Unità di misura
Arsenico	0,5	mg/l
Cadmio	0,02	mg/l
Cromo totale	4	mg/l
Cromo VI	0,20	mg/l
Mercurio	0,005	mg/l
Nichel	4	mg/l
Piombo	0,3	mg/l
Rame	4	mg/l
Selenio	0,03	mg/l
Zinco	10	mg/l
Fenoli (<i>totali, compresi i clorofenoli</i>)	20	mg/l
Clorofenoli	1	mg/l
Idrocarburi totali	10	mg/l
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l
Solventi organici azotati	0,2	mg/l
Solventi clorurati	2	mg/l
Pesticidi totali (<i>esclusi i fosforati</i>)	0,05	mg/l
<i>tra cui:</i>		
Aldrin	0,01	mg/l
Dieldrin	0,01	mg/l
Endrin	0,002	mg/l

Inquinante	Valore limiti di emissione	Unità di misura
Isodrin	0,002	mg/l
Pesticidi fosforati	0,10	mg/l
pH	6,5 ÷ 10	-
Solidi sospesi totali	50000	mg/l
BOD ₅	60000	mg/l
COD	80000	mg/l
Azoto Ammoniacale come NH ₄	1000	mg/l
Fosforo totale (come P)	800	mg/l

24. I **valori limite** di cui alla precedente Tabella 4 potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione.
25. Le **modalità di conferimento** delle biomasse dovranno essere **preventivamente concordate** con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), compresa la modulazione delle quantità da scaricare che sarà definita dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base della capacità residua dell'impianto centralizzato di Castiglione Torinese.
26. Al fine di contenere la presenza di composti solforati nelle linee di trattamento dell'impianto di depurazione centralizzato di Castiglione Torinese, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare sulle biomasse, presso il proprio stabilimento, un **dosaggio di sali di ferro** indicativamente pari a 50 kg di ferro per tonnellata di sostanza secca inviata, in modo da mantenere un rapporto stechiometrico almeno pari a 1,5 tra Fe e S totale nelle biomasse scaricate. In ogni caso il tenore di H₂S nel biogas prodotto dai biodigestori alimentati con biomasse OLON S.p.A. non dovrà risultare superiore a 200ppm: qualora tali condizioni non venissero mantenute, SMAT S.p.A. ha facoltà di interrompere il conferimento di biomasse.
27. Il Gestore deve osservare quanto descritto nel documento "Misure tecniche adottate sul conferimento delle biomasse di cui all'Allegato 6 della documentazione integrativa del 31 marzo 2005".
28. Il Gestore deve eseguire un **monitoraggio in continuo dei parametri portata, pH e potenziale redox** delle biomasse. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento **almeno una volta l'anno**, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

29. Il Gestore deve **rendere disponibile la lettura e la registrazione in continuo** delle misure di pH e potenziale redox di cui al punto precedente anche presso gli impianti SMAT S.p.A., al fine di un controllo in tempo reale dei conferimenti.
30. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo** dei reflui costituiti da biomasse scaricati in condotta dedicata con **frequenza annuale**, eseguita da tecnico abilitato, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 5**.

TABELLA 5: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI COSTITUITI DA BIOMASSE SCARICATI IN CONDOTTA DEDICATA AL PUNTO B1.

Inquinante	Valore limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Arsenico	0,5	mg/l	annuale
Cadmio	0,02	mg/l	
Cromo totale	4	mg/l	
Cromo VI	0,20	mg/l	
Mercurio	0,005	mg/l	
Nichel	4	mg/l	
Piombo	0,3	mg/l	
Rame	4	mg/l	
Selenio	0,03	mg/l	
Zinco	10	mg/l	
Fenoli	20	mg/l	
Idrocarburi totali	10	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l	
Solventi clorurati	2	mg/l	
pH	6,5 ÷ 10	-	
Solidi sospesi totali	50000	mg/l	
BOD ₅	60000	mg/l	
COD	80000	mg/l	
Azoto Ammoniacale come NH ₄	1000	mg/l	
Fosforo Totale come P	800	mg/l	

31. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 30.
32. Il Gestore deve annotare e conservare le **condizioni operative dei trattamenti di inattivazione** dei brodi di fermentazione a valle del trattamento di separazione liquido/solido su membrana in **apposito registro** presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
33. Il Gestore deve eseguire un **monitoraggio periodico** dei reflui industriali costituiti da biomasse secondo le indicazioni riportate in **Tabella 6**.

TABELLA 6: PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI REFLUI INDUSTRIALI COSTITUITI DA BIOMASSE RECAPITANTI IN CONDOTTA DEDICATA.

Denominazione refluo	Campionamento	Frequenza di campionamento	Parametri	Frequenza di analisi
Biomasse a SMAT S.p.A.	Campionamento istantaneo	giornaliero ⁽¹⁾ in occasione del conferimento	COD sul t.q. NH ₄ sul t.q. Solventi arom. Solventi clor. Res. a 105°C <i>Portata</i> <i>pH</i> <i>Pot. RedOx</i>	giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ <i>in continuo</i> ⁽²⁾ <i>in continuo</i> ⁽²⁾ <i>in continuo</i> ⁽²⁾

(1): per frequenza giornaliera si intende l'esecuzione di un campione sul conferimento, nei giorni in cui viene effettuato il conferimento;

(2): il valore di portata, pH e potenziale redox è da rilevare solo durante il conferimento.

5.3.3. SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

34. Il Gestore è autorizzato allo scarico delle acque reflue industriali e acque meteoriche in fognatura nera SMAT (tramite il punto di scarico F1), **esclusivamente in condizioni di anomalia ed emergenza** e solamente qualora lo scarico in acque superficiali (punto di scarico S1) non risulti attivo (vedi prescrizione 5.2.11);
35. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale F1** previsti per gli

scarichi in rete fognaria dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.

36. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo** dei reflui scaricati in pubblica fognatura tramite il punto F1 con **frequenza annuale**, eseguita da tecnico abilitato, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 7**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo **medio composito nell'arco delle 24 ore**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione e al momento del suo scarico in pubblica fognatura.

TABELLA 7: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO S1).

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	---	mS/cm	Annuale
pH	5,5 - 9,5	---	
Solidi sospesi totali	200	mg/l	
COD (come O ₂)	500	mg/l	
Arsenico	0,5	mg/l	
Boro	4	mg/l	
Cadmio	0,02	mg/l	
Cromo totale	4	mg/l	
Cromo VI	0,20	mg/l	
Mercurio	0,005	mg/l	
Rame	0,4	mg/l	
Zinco	1,0	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Cloruri	1200	mg/l	
Fluoruri	12	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	30	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	40	mg/l	
Idrocarburi totali	10	mg/l	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Fenoli	1	mg/l	
Aldeidi	2	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l	
Tensioattivi totali	4	mg/l	
Solventi clorurati	2	mg/l	

37. Il Gestore deve eseguire un **monitoraggio periodico** del sistema di trattamento delle acque reflue e della portata del rio San Gallo secondo le indicazioni riportate in **Tabella 8**.

TABELLA 8 PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI REFLUI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA.

Denominazione refluo	Campionamento	Frequenza di campionamento	Parametri	Frequenza di analisi	Note
Equalizzazione	campione istantaneo	giornaliero	COD sul t.q. TKN sul t.q. Solventi	giornaliera giornaliera giornaliera ⁽¹⁾	
Neutralizzazione	campione istantaneo	giornaliero	COD sul t.q. TKN sul t.q. Solventi Fosforo totale	giornaliera giornaliera giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾	
Fango vasca biologica	vasca biologica	giornaliero	Res. a 105°C NH ₄ sul filtr. Nitrati (N) Nitriti (N)	giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾ giornaliera ⁽¹⁾	
Uscita impianto	medio composito	giornaliero	COD NH ₄ sul t.q. Nitrati (N) Nitriti (N) Solventi arom. Solventi clor.	giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera	

Denominazione refluo	Campionamento	Frequenza di campionamento	Parametri	Frequenza di analisi	Note
Rio San Gallo	misura diretta	continuo	Portata (l/s)	-	Vedi prescrizione 5.3.1.13

(1): L'analisi non è richiesta sui campioni dei giorni festivi, di sabato e di domenica.

38. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 36.
39. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5.3.4. RISULTANZE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

40. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio di materia dell'impianto di trattamento TAR**, elaborato con **cadenza annuale**, utilizzando almeno i seguenti parametri:
- Portata trattata;
 - COD;
 - TKN;
 - Solidi sospesi totali;
 - Quantitativo di fanghi prodotti (in unità di volume di massa).
41. il Gestore deve inviare **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
- i risultati degli autocontrolli di cui al punto 16, al punto 30 e al punto 36, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i risultati dei monitoraggi di cui al punto 20, al punto 28 e al punto 37, in forma aggregata;
 - il bilancio di materia dell'impianto di trattamento acque TAR, secondo quanto disposto al punto 40;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 45 e al punto 47;
42. Qualora, nel corso dell'anno precedente, sia stato attivato lo scarico in pubblica fognatura, il Report Ambientale deve essere inviato anche al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.)

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

43. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
44. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

5.5. BILANCIO IDRICO

45. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua:
 - prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
 - emunta dai pozzi;
 - scaricato in acque superficiali;
 - scaricato in pubblica fognatura;
 - scaricato sotto forma di biomasse tramite condotta dedicata;
46. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 45 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento **almeno una volta l'anno**, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
47. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 45.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. Il presente provvedimento autorizza il Gestore a svolgere le attività di **deposito preliminare** e di **messa in riserva** di rifiuti prodotti in proprio (di cui ai punti D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) con le modalità e prescrizioni di seguito riportate.
2. Le tipologie di rifiuti ai quali si riferisce l'autorizzazione di cui al punto 1 sono

esclusivamente quelle di seguito riportate. Per le altre tipologie di rifiuti eventualmente prodotte e non contemplate nell'elenco si applicano le disposizioni vigenti in materia di **deposito temporaneo**.

3. Lo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente provvedimento deve avvenire con cadenza **non superiore ad un anno** dalla presa in carico del rifiuto.
4. Le **modalità di stoccaggio** e le **quantità massime** stoccabili per le tipologie di rifiuto autorizzate al recupero sono descritte nella tabella seguente:

TABELLA 1: MODALITA' DI STOCCAGGIO E QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI STOCCABILI (DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA).

Codice CER	Descrizione	Capacità di deposito totale		Modalità di stoccaggio	Area o Struttura ⁽¹⁾
		[m ³]	[t]		
150101	Imballaggi in carta e cartone	17	7	Cassone pressa	DR13: A.54 comp. carta
150102	Imballaggi in plastica	50	7	Big-bags, fusti, sfusi, pressa	DR9: F.17 locale 1 DR10: A.66 stiva plastica
150103	Imballaggi in legno	47	15	Cassone	DR10: A.66 stiva legno
150106	Imballaggi in materiali misti	10	1	Sfusi	DR10: A.66 stiva plastica
150107	Imballaggi in vetro	17	3	Cassone	DR10: A.66 stiva vetro
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	37	6	Big-bags, cassone	DR4: F.63 locale 1 DR9: F.17 locale 1
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	32	20	Cassone	DR14: A.70
170405	Ferro e acciaio	60	30	Sfusi	DR10: A.66 stiva ferro
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	3	1,5	Sfusi	DR11: F.9 ex bunker bombole
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci	15	15	Sfusi	DR14: A.70

Codice CER	Descrizione	Capacità di deposito totale		Modalità di stoccaggio	Area o Struttura ⁽¹⁾
		[m ³]	[t]		
	170901, 170902 e 170903				
200201	Rifiuti biodegradabili	15	4	Sfusi	DR14: A.70
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	60	78	Serbatoio	DR2: A.50 serbatoio SR2205
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	160	128	Serbatoio	DR3: A.6 serbatoi SR2082 e SR2088 DR7: A.62 serbatoi D303 e D304
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	30	15	Big-bags	DR9: F.17 locale 1
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	17	17	Cassone	DR6: A.80 cassone
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	20	16	Big-bags	DR8: F.15 locale 1
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	1	0,1	Cassone	DR9: F.17 locale 2
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	6	5,4	Serbatoio	DR5: A.9 serbatoio SR2047
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	41	8,5	Sfusi	DR9: F.17 locale 1 DR10: A.66
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	3	0,3	Sfusi	DR4: F.42 locale 1
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	10	5	Fusti in plastica	DR9: F.17 locale 1

Codice CER	Descrizione	Capacità di deposito totale		Modalità di stoccaggio	Area o Struttura ⁽¹⁾
		[m ³]	[t]		
160601*	Batterie al piombo	0,9	0,9	Pedana con contenimento	DR9: F.17 locale 2
160602*	Batterie al nichel-cadmio	0,1	0,1	Pedana con contenimento	DR9: F.17 locale 2
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto	20	10	Big-bags a doppia protezione in politene	DR1: A.38 container
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	5	2,5	Doppia protezione in politene su pedana	DR1: A.38 container
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	1	0,5	Cassone in legno	DR9: F.17 locale 2

5. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione alla Città metropolitana di Torino, **entro 60 giorni dalla data di emanazione** del presente provvedimento, di idonee garanzie finanziarie a favore della Città metropolitana di Torino conformi ai dettami della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., per un importo calcolato in base al quantitativo autorizzato di **321 metri cubi** pari a **126,6 tonnellate** di rifiuti non pericolosi e **362 metri cubi** pari a **272,7 tonnellate** di rifiuti pericolosi, allegando gli schemi di calcolo.
6. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero **non devono costituire un pericolo** per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare non devono:
- creare rischi per l'acqua l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - causare inconvenienti da rumori e odori;
 - danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
7. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati **separatamente dalle materie prime** eventualmente presenti nell'impianto.
8. I **rifiuti incompatibili**, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di

notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

9. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere **contrassegnati** con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi **cartelli**, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
10. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi siano provvisti di **indicatori di livello**, che devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali **tubazioni di troppo pieno** devono convogliare gli scarichi in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
11. I **contenitori mobili** destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione e su non più di 3 file sovrapposte.
12. I rifiuti individuati con il **codice CER 070512**, relativi alle schiume dell'impianto biologico, dovranno essere stoccati in contenitori coperti e mantenuti chiusi nelle normali condizioni di esercizio. Il loro smaltimento deve avvenire con una frequenza tale da evitare l'instaurarsi di attività fermentativa, possibile fonte di emissioni odorogene.
13. Il Gestore deve effettuare, **almeno una volta all'anno** il collaudo di tenuta idraulica dei **bacini di contenimento** a servizio dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione. Il Gestore deve inviare, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7, copia della relazione di collaudo.
14. La **manipolazione** dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
15. Deve essere evitato qualsiasi tipo di manipolazione sul materiale stoccato contenente **amianto**.
16. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili **dispositivi antincendio di primo intervento**, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
17. Le **aree di stoccaggio** rifiuti devono essere mantenute in buono stato di

impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. il Gestore deve elaborare e trasmettere, **entro il 30 aprile 2021**, ai fini della validazione, alla Città Metropolitana di Torino la **Relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs. 152/06), secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95.
5. Al momento della **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore, oltre a quanto prescritto al punto 2.13, deve valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Qualora risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al precedente punto 7.4, il Gestore deve adottare le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da **riportare il sito a tale stato**, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure. Inoltre, se, tenendo conto dello stato del sito al momento della prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal Gestore anteriormente alla presentazione della relazione di riferimento, il Gestore deve

eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016, n. 141 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2016), **il Gestore è esonerato dal prestare le garanzie finanziarie** a garanzia degli obblighi di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la garanzia è coperta dalle garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e prescritte al punto 6.5 della presente autorizzazione. Sarà cura del Gestore estendere le condizioni delle garanzie prestate in modo che esse possano essere escuse anche in ogni caso in cui ciò risulti necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c) del D.Lgs. 152/06.

8. EMISSIONI SONORE

1. Il Comune di Settimo Torinese ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 24 novembre 2005. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.
2. Il Gestore deve rispettare quanto riportato nel "**Piano di Risanamento Acustico dello Stabilimento OLON di via Schiapparelli, 2 a Settimo Torinese**", approvato dal Comune di Settimo Torinese con D.D. n. 650/2019 del 16 settembre 2019 avente per oggetto "Piano di risanamento acustico stabilimento OLON di via Schiapparelli 2 - Determina di approvazione del piano di risanamento acustico ricevuto con nota prot. numero 31992 del 22/05/2019 da OLON S.p.A. come da accordo integrativo Comune di Settimo - OLON, approvato con Delibera di Giunta n. 111/2019 del 30 aprile 2019".

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • ARPA • Comune di Settimo Torinese 	<p>Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli.</p> <p>Il Report Ambientale va inviato anche a SMAT qualora nell'anno di riferimento sia stato attivato lo scarico in pubblica fognatura.</p>
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.29).	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data di effettuazione della verifica di linearità e dell' indice di accuratezza relativo dello S.M.E. (prescrizione n. 4.4.29)	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in acque superficiali (prescrizione n. 5.3.21).	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • ARPA 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 5.3.38).	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • SMAT • ARPA 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui costituiti da biomasse scaricati in condotta dedicata (prescrizione n. 5.4.31).	<ul style="list-style-type: none"> • SMAT 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Relazione sul ciclo delle acque (prescrizione n. 5.3.42)	<ul style="list-style-type: none"> • SMAT 	Qualora nell'anno di riferimento sia stato attivato lo scarico in

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
		pubblica fognatura (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino 	Con almeno 60 giorni di anticipo
Dismissione di impianti di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2.8)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino 	Comunicazione preventiva
Riattivazione di impianti dichiarati dismessi (prescrizione n. 2.8)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino 	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.3)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino ARPA 	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.4)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino 	Entro 30 giorni
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.9)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino ARPA 	Avviso immediato
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana 	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.10)	di Torino • ARPA	
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.9)	• Città Metropolitana di Torino • ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuale non conformità di un valore limite di emissione in atmosfera a seguito del monitoraggio di propria competenza (autocontrollo) (prescrizione n. 4.1.10)	• Città Metropolitana di Torino • ARPA	Entro le 24 ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.6)	• Città Metropolitana di Torino • Consorzio Irriguo S.BN.F. • SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.7)	• Città Metropolitana di Torino • Comune di Settimo Torinese • Consorzio Irriguo S.BN.F. • ARPA • SMAT	Avviso immediato
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti (prescrizione n. 5.2.8)	• SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<p>Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • Comune di Settimo Torinese • Consorzio Irriguo S.BN.F. • ARPA • SMAT 	<p>Avviso immediato</p>
<p>Stipula o variazione di protocolli di gestione riguardanti lo scarico delle acque (prescrizione n. 5.2.10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino • Comune di Settimo Torinese • ARPA • Consorzio Irriguo S.BN.F. • SMAT 	<p>Entro 30 giorni dalla formalizzazione</p>
<p>Guasto o anomalia del campionatore automatico allo scarico, e ripristino del funzionamento (prescrizione n. 5.2.12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Città Metropolitana di Torino 	<p>Nel più breve tempo possibile</p>
<p>Superamento di un valore limite di fluttuazione massima allo scarico S1 (prescrizione n. 5.3.18)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Città metropolitana di Torino • ARPA 	<p>Entro le 24 ore successive</p>

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Risultati dell'analisi di approfondimento per un superamento di un valore limite di fluttuazione massima allo scarico S1 (prescrizione n. 5.3.18)	<ul style="list-style-type: none"> Città metropolitana di Torino ARPA 	Entro 30 giorni dall'effettuazione
Relazione di riferimento (prescrizione n. 7.4)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino 	Entro il 30 aprile 2021
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività (prescrizione n. 2.13)	<ul style="list-style-type: none"> Città Metropolitana di Torino ARPA Comune di Settimo Torinese 	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4.31	
Piano di gestione dei solventi	prescrizione n. 4.5.37	
Aggregazione dei parametri monitorati dallo S.M.E. e risultati delle prove di linearità e dell'indice di accuratezza relativo	prescrizione n. 4.4.32	a partire dall'anno di installazione dello S.M.E.
Risultati degli autocontrolli periodici e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.41	

Descrizione	Riferimenti	Note
Collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento	prescrizione n. 6.13	

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e al Comune di Settimo Torinese.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.

In alternativa, può essere utilizzato il modello predisposto da ARPA Piemonte, reperibile sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "**Report Autocontrolli Emissioni**".

ALLEGATO B

Deroga ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc - Allegato XII-bis alla Parte seconda "Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007 della Regione Piemonte "Approvazione del Piano di Tutela delle Acque";
- D.G.R. 20 Luglio 2018, n. 28-7253 della Regione Piemonte "Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA). Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977".

2. OGGETTO DELLE DEROGHE

A seguito delle risultanze dell'istruttoria tecnica e della Conferenza dei Servizi, le deroghe

accordate sono:

2.1 EMISSIONI DIRETTE IN UN CORPO IDRICO RICETTORE (BAT 12)

Punto di scarico	Parametro	BAT-AEL media annua (BAT 12)	Frequenza di monitoraggio BAT 4	Valore Limite Tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06	Valore Limite autorizzato	Frequenza di monitoraggio autorizzata
S1	Fosforo Totale	0,50-3,0 mg/l	Giornaliera	10 mg/l	6,0 mg/l	Giornaliera escluso festivi, sabato e domenica
	Cromo	5,0-25 µg/l	Mensile	2 mg/l	2 mg/l	Annuale
	Rame	5,0-50 µg/l	Mensile	0,1 mg/l	0,1 mg/l	Annuale
	Nichel	5,0-50 µg/l	Mensile	2 mg/l	2 mg/l	Annuale
	Zinco	20-300 µg/l	Mensile	0,5 mg/l	0,5 mg/l	Annuale

2.2 VALUTAZIONE DEI SINGOLI INQUINANTI OGGETTO DI DEROGA

Si riportano le ragioni delle scelte, il risultato delle valutazioni e la giustificazione delle condizioni imposte per ogni inquinante oggetto di deroga, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2.2.1 FOSFORO TOTALE

La deroga è necessaria a causa delle peculiari caratteristiche del refluo trattato, che comporta uno sbilanciamento del contenuto di fosforo rispetto agli altri parametri di origine organica (COD/BOD₅, Azoto) e del contestuale difficoltoso abbattimento di tale parametro da solo. L'Azienda dichiara che il fosforo deriva dalla produzione, quindi la difficoltà nel tenerlo sotto controllo deriva da questa caratteristica. Per questo motivo è difficile agire sull'impianto di depurazione per ridurre il fosforo in uscita. L'Azienda ha rilevato nel corso degli anni valori la cui media è 2,9 mg/l.

Il valore limite per il Fosforo Totale è individuato in 6 mg/l come media annua con un massimo valore che concorre alla valutazione della media di 10 mg/l.

Si prende atto che il contenuto di fosforo negli scarichi in acque superficiali è oggetto di specifici programmi di riduzione sia di tipo nazionale che comunitario. Tale valore limite in deroga sarà

oggetto di specifica rivalutazione nel tavolo tecnico da tenersi dopo il 30 aprile 2022.

Trova applicazione il seguente punto dell'Allegato XII-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06:

e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno sì che il raggiungimento dei limiti corrispondenti ai Bat-Ael non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento.

2.2.2 CROMO TOTALE, RAME, NICHEL, ZINCO

I BAT-AEL individuati per Cromo totale, Rame, Nichel e Zinco sono oggetto di deroga in ragione della non significatività del parametro per i processi produttivi svolti nello stabilimento e per i risultati della serie storica quinquennale in cui tali parametri risultano inferiori ai BAT-AEL o al di sotto dei limiti di rilevabilità.

Il valore limite individuato è di 2 mg/l per il Cr, 0,1 mg/l per il Cu, 2 mg/l per il Ni e 0,5 mg/l (valori limite prescritti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza D.Lgs. 152/06) da valutarsi durante l'autocontrollo già previsto in autorizzazione.

Trova applicazione il seguente punto dell'Allegato XII-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06:

b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai Bat-Ael non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore.